



Città di Canicattì
(Provincia Regionale di Agrigento)

Direzione _____

N. 19

Seduta del giorno

6 FEB. 2018

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: GIUDIZIO DI APPELLO E GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI CANICATTÌ CONTRO I SOCI ASSEGNATARI DI ALLOGGIO SOCIALE REALIZZATO DALLA COOPERATIVA EDILIZIA "LUCE" A R. L. IN CONTRADA GIARRA, SIGG.RI BORDONARO MICHELANGELO E LOGGIA ANNA MARIA, LALICATA RITA LEONARDA E PIAZZA GIUSEPPE, SANFILIPPO CARMELO E LALICATA CARMELA RITA - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE.

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno Sei del mese di Febbraio alle ore 13,15 del Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sig. Sindaco, Avv. Ettore Di Ventura, e con l'intervento dei seguenti componenti:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
CORA ROSA MARIA	X	
FARRAUTO KATIA	X	
LALICATA DAVIDE	X	
MESSINA ANGELO		X
SABATINO PIETRO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Tuttolomondo. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL PROPONENTE

Premesso che:

Con sentenza n. 46/1998 della Corte di Appello di Palermo il Comune di Canicattì è stato condannato al pagamento, in favore dei Sigg.ri Randazzo Antonio, Rosaria, Calogera e Maria Teresa, della indennità di occupazione legittima, oltre interessi legali e spese di giudizio e di C.T.U., relativamente ad un fondo di loro proprietà, ubicato in Canicattì, C.da Giarre esteso mq. 2850 - distinto in catasto al foglio 66. particella 47, oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione di un programma costruttivo da parte della Coop. Edilizia "Luce".

Il Comune di Canicattì in esecuzione della suddetta sentenza, con determinazione dirigenziale n. 589/99, ha proceduto alla liquidazione, in favore dei proprietari espropriati, della complessiva somma di £. 215.736.857, pari ad € 111.419,00.

Con deliberazioni di Giunta comunale nn. 295/2002 e 59/2003 è stato dato incarico all'Avv. Antonio Guagenti di agire giudizialmente nei confronti dei singoli soci assegnatari della Coop. Luce per il recupero della somma di € 111.419,00.

In esecuzione dell'incarico il legale nominato, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, i singoli soci assegnatari. Detto giudizio è stato definito con sentenza n. 1432/2016, con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda e condannato il Comune di Canicattì alle spese di giudizio, che ha liquidato in € 650,00 a favore di ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, IVA e CPA.

Avverso la superiore sentenza il Comune di Canicattì, con il ministero dello scrivente funzionario Avvocato, in esecuzione della Determinazione sindacale n. 103/2017, ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo, per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dei singoli soci assegnatari degli alloggi sociali al pagamento dell'importo di € 5.305,67 ciascuno, oltre interessi legali dal 31/10/2001 al soddisfo ed il relativo giudizio, iscritto al n. 2422/2017 R.G. Corte di Appello di Palermo, sarà trattato alla prossima udienza del 07/02/2018.

Con sentenza n. 99/2001 del Tribunale di Agrigento – Sez. Distaccata di Canicattì, il Comune di Canicattì è stato, altresì, condannato, in solido con la Cooperativa Edilizia “Luce” a r.l., al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, in favore dei Sigg.ri Randazzo Antonio, Rosaria, Calogera e Maria Teresa, relativamente al medesimo fondo di proprietà di quest’ultimi, oggetto della procedura espropriativa di cui sopra; il Comune di Canicattì in esecuzione della suddetta sentenza ha proceduto al pagamento della somma di € 137.048,30, con determinazione dirigenziale n. 1105/02.

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G. M. n. 124/2006 è stato dato incarico all’Avv. Mauro De Caro di agire giudizialmente nei confronti dei singoli soci assegnatari della Coop. Luce per il recupero della somma di € 137.048,30.

In esecuzione dell’incarico il legale nominato con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, i singoli soci assegnatari.

Detto giudizio è stato definito con sentenza n. 135/09, con la quale il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, compensando le spese di lite.

Avverso la superiore sentenza l’Ente comunale ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Palermo, che con sentenza n. 290/2017 del 25/01-20/02/2017, in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella causa, rimandando le parti davanti al primo giudice.

Con comparsa di riassunzione del 18/05/2017, il Comune di Canicattì con il ministero dello scrivente funzionario Avvocato, in esecuzione della Determinazione sindacale n. 52/2017, ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendo la condanna dei singoli soci assegnatari al pagamento dell’importo di € 6.526,11 ciascuno (€ 137.040,30 : 21), oltre interessi legali maturati ed il relativo giudizio, iscritto al n. 1653/2017 R.G. Tribunale di Agrigento, sarà trattato alla prossima udienza del 07/03/2018.

Successivamente alla proposizione dei giudizi di appello e di riassunzione di cui sopra, i Sig.ri Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe, Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita, con istanze, rispettivamente, assunte al prot. n. 2876/2018, n. 2878/2018 e n. 3065/2018, hanno formulato all’Ente comunale proposta di definizione bonaria delle controversie.

In particolare, i Sig.ri Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe, hanno proposto di definire le controversie mediante la rinuncia da parte dei Sig.ri Bordonaro Michelangelo e Lalicata Rita Leonarda alle spese giudiziali liquidate in loro favore con la sentenza n. 1432/16 del Tribunale di Agrigento (oggetto di appello) ed il pagamento, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, della somma onnicomprensiva di € 8.000,00, da versare in numero trentadue (32) rate mensili dell’importo di € 250,00, da versare entro la fine di ciascun mese.

I Sigg.ri Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita, che nelle more hanno ottenuto il pagamento da parte del Comune di Canicattì dell’importo di € 960,00 a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza n. 1432/2016 sopra citata, hanno proposto di definire le controversie mediante la restituzione del suddetto importo di € 960,00 nonché il pagamento, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa della somma onnicomprensiva di € 8.000,00; l’importo complessivo dovuto pari ad € 8.960,00 verrà corrisposto in numero trentadue (32) rate mensili dell’importo di € 280,00, da versare entro la fine di ciascun mese.

Con nota prot. n. 4982/2018 del 30/01/2018 lo scrivente funzionario Avvocato, difensore costituito dell’Ente comunale nei sopra indicati giudizi, ha manifestato la convenienza e opportunità per l’Ente comunale di accettare la superiore proposta transattiva.

VISTI gli schemi di atto di transazione, allegati alla presente sub. lett. a), b) e c), quali parti integranti e sostanziali.

CONSIDERATA la convenienza per l’Ente ad una definizione bonaria delle controversie;

RITENUTO necessario valutare l’opportunità e la convenienza per questo Ente a transigere le controversie *de quibus*;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e 44/91.

Per quanto sopra

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli schemi di atti transattivi, allegati alla presente sub. lett. a), b) e c), quali parti integranti e sostanziali;

e. h. q.

a)

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

il COMUNE DI CANICATTI' (P. I.V.A. 00179660840), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Ettore Di Ventura, domiciliato per la carica presso la Casa comunale in C.so Umberto I n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Vaccaro, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. del febbraio 2018 e mandato in calce al presente atto

(d'ora innanzi: "il Comune")

E

Sig.ri Bordonaro Michelangelo, nato a Canicattì il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]-[REDACTED]) e Loggia Anna Maria, nata a Canicattì il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]-[REDACTED]), coniugi entrambi residente in Canicattì nella via dell'Uva Italia n. 1 /bis

(d'ora innanzi: "gli assegnatari")

Entrambe congiuntamente denominate: "Le Parti".

Le Parti

PREMESSO CHE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ente comunale ha convenuto innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, i singoli soci assegnatari degli alloggi sociali realizzati dalla Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. per il recupero della complessiva somma di € 111.419,00, corrisposta dall'Ente comunale ai proprietari espropriati, Sigg.ri Randazzo Antonio, Rosaria, Calogera e Maria Teresa, a titolo di indennità di occupazione legittima, interessi legali, spese di giudizio e di C.T.U., in esecuzione della sentenza n. 46/1998 della Corte di Appello di Palermo.

Detto giudizio è stato definito con sentenza n. 1432/2016, con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda e condannato il Comune di Canicattì alle spese di giudizio, che ha liquidato in €. 650,00 a favore di ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, IVA e CPA.

2. Avverso la superiore sentenza il Comune di Canicattì ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo, per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dei singoli soci assegnatari degli alloggi sociali al pagamento dell'importo di € 5.305,67 ciascuno, oltre interessi legali dal 31/10/2001 al soddisfo ed il relativo giudizio, iscritto al n. 2422/2017 R.G. Corte di Appello di Palermo, sarà trattato alla prossima udienza del 07/02/2018.

3. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ente comunale ha, altresì, convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, i singoli soci assegnatari dalla Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. per il recupero della complessiva somma di € 137.048,30, liquidata dal Comune di Canicattì in esecuzione della sentenza n. n. 99/2001 del Tribunale di Agrigento - Sez. Distaccata di Canicattì, con cui il Comune di Canicattì è stato condannato, in solido con la Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l., ed in favore dei Sigg.ri Randazzo Antonio, Rosaria, Calogera e Maria Teresa, al risarcimento dei danni da occupazione illegittima dei fondi assegnati in diritto di superficie alla Cooperativa "Luce".

Detto giudizio è stato definito con sentenza n. 135/09, con la quale il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, compensando le spese di lite.

4. Avverso la superiore sentenza l'Ente comunale ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Palermo, che con sentenza n. 290/2017 del 25/01-20/02/2017, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella causa, rimandando le parti davanti al primo giudice.

5. Con comparsa di riassunzione del 18/05/2017, il Comune di Canicattì ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendo la condanna dei singoli soci assegnatari al pagamento dell'importo di € 6.526,11 ciascuno (€ 137.040,30 : 21), oltre interessi legali dal 07/06/2002 al soddisfo ed il relativo giudizio, iscritto al n. 1653/2017 R.G. Tribunale di Agrigento, sarà trattato alla prossima udienza del 07/03/2018.

6. Successivamente alla proposizione dei giudizi di appello e di riassunzione di cui sopra, i Sig.ri Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria, con istanza assunta al prot. n. 2876/2018, hanno formulato all'Ente comunale proposta di definizione bonaria delle controversie mediante la rinuncia da parte del Sig. Bordonaro Michelangelo alle spese giudiziali liquidate in suo favore con la sentenza n. 1432/16 del Tribunale di Agrigento ed il pagamento, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, della somma onnicomprensiva di € 8.000,00, da versare in numero trentadue (32) rate mensili dell'importo di € 250,00, da versare entro la fine di ciascun mese.

Con nota prot. n. 4982 del 30/01/2018 l'Avv. Loredana Vaccaro, procuratore costituito del Comune nei sopra indicati giudizi, ha manifestato la convenienza e opportunità per l'Ente comunale di accettare la proposta transattiva, di cui sopra.

CONSIDERATO che le Parti, come in epigrafe indicate, ritengono opportuno definire transattivamente le controversie in sede stragiudiziale, con il presente atto redatto in duplice esemplare

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della transazione.

Art. 2. Accordo transattivo

Gli assegnatari si impegnano a pagare al Comune, che accetta, la somma onnicomprensiva di € 8.000,00, da corrispondere in trentadue (32) rate mensili dell'importo di € 250,00 ciascuna, da versare entro la fine di ogni mese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente transazione.

Art. 3. Rinuncia giudizio di appello.

Le parti con la sottoscrizione della presente transazione e con il pagamento integrale della somma di cui sopra (art. 2), si impegnano reciprocamente ad abbandonare il giudizio di appello iscritto al n. 2422/17 R.G., pendente innanzi la Corte di appello di Palermo, nonché il giudizio di riassunzione iscritto al n. 1653/17 R.G., pendente innanzi il Tribunale di Agrigento.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese legali dei relativi giudizio.

Art. 4. Remissione debito spese processuali.

Gli assegnatari dichiarano espressamente di rinunciare alle spese processuali liquidate con la sentenza n. 1432/16 del Tribunale di Agrigento, oggetto del giudizio di appello.

Letto, confermato e sottoscritto

Canicattì,

Bordonaro Michelangelo

Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura

Loggia Anna Maria

Avv. Loredana Vaccaro

MANDATO

Il sottoscritto Avv. Ettore Di Ventura, nella qualità di Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Canicattì, delega l'Avv. Loredana Vaccaro, funzionario Avvocato preposto all'Ufficio Avvocatura comunale, a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni suo stato e grado, conferendole ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e transigere e fare quanto altro utile e necessario per il buon esito del presente mandato.

Elegge domicilio presso la Casa Comunale sita in Canicattì Corso Umberto I, n. 57.

Canicattì,

Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura

Vera la firma

Avv. Loredana Vaccaro

b)

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

il COMUNE DI CANICATTI' (P. I.V.A. 00179660840), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Ettore Di Ventura, domiciliato per la carica presso la Casa comunale in C.so Umberto I n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Vaccaro, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. del febbraio 2018 e mandato in calce al presente atto

(d'ora innanzi: "il Comune")

E

Sig.ri Lalicata Rita Leonarda, nata a Canicattì il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]-[REDACTED]) e Piazza Giuseppe, nato a Racalmuto il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]-[REDACTED]), coniugi entrambi residente in Canicattì nella via dell'Uva Italia n. 1 /bis

(d'ora innanzi: "gli assegnatari")

Entrambe congiuntamente denominate: "Le Parti".

Le Parti

PREMESSO CHE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ente comunale ha convenuto innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, i singoli soci assegnatari degli alloggi sociali realizzati dalla Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. per il recupero della complessiva somma di € 111.419,00, corrisposta dall'Ente comunale ai proprietari espropriati, Sigg.ri Randazzo Antonio, Rosaria, Calogera e Maria Teresa, a titolo di indennità di occupazione legittima, interessi legali, spese di giudizio e di C.T.U., in esecuzione della sentenza n. 46/1998 della Corte di Appello di Palermo.

Detto giudizio è stato definito con sentenza n. 1432/2016, con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda e condannato il Comune di Canicattì alle spese di giudizio, che ha liquidato in €. 650,00 a favore di ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, IVA e CPA.

2. Avverso la superiore sentenza il Comune di Canicattì ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo, per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dei singoli soci assegnatari degli alloggi sociali al pagamento dell'importo di € 5.305,67 ciascuno, oltre interessi legali dal 31/10/2001 al soddisfo ed il relativo giudizio, iscritto al n. 2422/2017 R.G. Corte di Appello di Palermo, sarà trattato alla prossima udienza del 07/02/2018.

3. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ente comunale ha, altresì, convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, i singoli soci assegnatari dalla Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. per il recupero della complessiva somma di € 137.048,30, liquidata dal Comune di Canicattì in esecuzione della sentenza n. 99/2001 del Tribunale di Agrigento - Sez. Distaccata di Canicattì, con cui il Comune di Canicattì è stato condannato, in solido con la Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l., ed in favore dei Sigg.ri Randazzo Antonio, Rosaria, Calogera e Maria Teresa, al risarcimento dei danni da occupazione illegittima dei fondi assegnati in diritto di superficie alla Cooperativa "Luce".

Detto giudizio è stato definito con sentenza n. 135/09, con la quale il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, compensando le spese di lite.

4. Avverso la superiore sentenza l'Ente comunale ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Palermo, che con sentenza n. 290/2017 del 25/01-20/02/2017, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella causa, rimandando le parti davanti al primo giudice.

5. Con comparsa di riassunzione del 18/05/2017, il Comune di Canicattì ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendo la condanna dei singoli soci assegnatari al pagamento dell'importo di € 6.526,11 ciascuno (€ 137.040,30 : 21), oltre interessi legali dal 07/06/2002 al soddisfo ed il relativo giudizio, iscritto al n. 1653/2017 R.G. Tribunale di Agrigento, sarà trattato alla prossima udienza del 07/03/2018.

6. Successivamente alla proposizione dei giudizi di appello e di riassunzione di cui sopra, i Sig.ri Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe, con istanza assunta al prot. n. 2878/2018, hanno formulato all'Ente comunale proposta di definizione bonaria delle controversie mediante la rinuncia da parte della Sig.ra Lalicata Rita Leonarda alle spese giudiziali liquidate in suo favore con la sentenza n. 1432/16 del Tribunale di Agrigento ed il pagamento, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, della somma onnicomprensiva di € 8.000,00, da versare in numero trentadue (32) rate mensili dell'importo di € 250,00, da versare entro la fine di ciascun mese.

Con nota prot. n. 4982 del 30/01/2018 l'Avv. Loredana Vaccaro, procuratore costituito del Comune nei sopra indicati giudizi, ha manifestato la convenienza e opportunità per l'Ente comunale di accettare la proposta transattiva, di cui sopra.

CONSIDERATO che le Parti, come in epigrafe indicate, ritengono opportuno definire transattivamente le controversie in sede stragiudiziale, con il presente atto redatto in duplice esemplare

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della transazione.

Art. 2. Accordo transattivo

Gli assegnatari si impegnano a pagare al Comune, che accetta, la somma onnicomprensiva di € 8.000,00, da corrispondere in trentadue (32) rate mensili dell'importo di € 250,00 ciascuna, da versare entro la fine di ogni mese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente transazione.

Art. 3. Rinuncia giudizio di appello.

Le parti con la sottoscrizione della presente transazione e con il pagamento integrale della somma di cui sopra (art. 2), si impegnano reciprocamente ad abbandonare il giudizio di appello iscritto al n. 2422/17 R.G., pendente innanzi la Corte di appello di Palermo, nonché il giudizio di riassunzione iscritto al n. 1653/17 R.G., pendente innanzi il Tribunale di Agrigento.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese legali dei relativi giudizio.

Art. 4. Remissione debito spese processuali.

Gli assegnatari dichiarano espressamente di rinunciare alle spese processuali liquidate con la sentenza n. 1432/16 del Tribunale di Agrigento, oggetto del giudizio di appello.

Letto, confermato e sottoscritto

Canicattì,

Lalicata Rita Leonarda

Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura

Piazza Giuseppe

Avv. Loredana Vaccaro

MANDATO

Il sottoscritto Avv. Ettore Di Ventura, nella qualità di Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Canicattì, delega l'Avv. Loredana Vaccaro, funzionario Avvocato preposto all'Ufficio Avvocatura comunale, a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni suo stato e grado, conferendole ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e transigere e fare quanto altro utile e necessario per il buon esito del presente mandato.

Elegge domicilio presso la Casa Comunale sita in Canicattì Corso Umberto I, n. 57.

Canicattì,

Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura

Vera la firma

Avv. Loredana Vaccaro

e)

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

il COMUNE DI CANICATTI' (P. I.V.A. 00179660840), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Ettore Di Ventura, domiciliato per la carica presso la Casa comunale in C.so Umberto I n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Vaccaro, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. del febbraio 2018 e mandato in calce al presente atto

(d'ora innanzi: "*il Comune*")

E

Sig.ri Sanfilippo Carmelo, nato a Canicattì il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e Lalicata Carmela Rita, nata a Canicattì il [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), coniugi entrambi residente in Canicattì nella via dell'Uva Italia n. 1 /bis

(d'ora innanzi: "*gli assegnatari*")

Entrambe congiuntamente denominate: "*Le Parti*".

Le Parti

PREMESSO CHE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ente comunale ha convenuto innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, i singoli soci assegnatari degli alloggi sociali realizzati dalla Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. per il recupero della complessiva somma di € 111.419,00, corrisposta dall'Ente comunale ai proprietari espropriati, Sigg.ri Randazzo Antonio, Rosaria, Calogera e Maria Teresa, a titolo di indennità di occupazione legittima, interessi legali, spese di giudizio e di C.T.U., in esecuzione della sentenza n. 46/1998 della Corte di Appello di Palermo.

Detto giudizio è stato definito con sentenza n. 1432/2016, con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda e condannato il Comune di Canicattì alle spese di giudizio, che ha liquidato in €. 650,00 a favore di ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, IVA e CPA.

2. Avverso la superiore sentenza il Comune di Canicattì ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo, per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dei singoli soci assegnatari degli alloggi sociali al pagamento dell'importo di € 5.305,67 ciascuno, oltre interessi legali dal 31/10/2001 al soddisfo ed il relativo giudizio, iscritto al n. 2422/2017 R.G. Corte di Appello di Palermo, sarà trattato alla prossima udienza del 07/02/2018.

3. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ente comunale ha, altresì, convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, i singoli soci assegnatari dalla Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l. per il recupero della complessiva somma di € 137.048,30, liquidata dal Comune di Canicattì in esecuzione della sentenza n. n. 99/2001 del Tribunale di Agrigento - Sez. Distaccata di Canicattì, con cui il Comune di Canicattì è stato condannato, in solido con la Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l., ed in favore dei Sigg.ri Randazzo Antonio, Rosaria, Calogera e Maria Teresa, al risarcimento dei danni da occupazione illegittima dei fondi assegnati in diritto di superficie alla Cooperativa "Luce".

Detto giudizio è stato definito con sentenza n. 135/09, con la quale il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, compensando le spese di lite.

4. Avverso la superiore sentenza l'Ente comunale ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Palermo, che con sentenza n. 290/2017 del 25/01-20/02/2017, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella causa, rimandando le parti davanti al primo giudice.

5. Con comparsa di riassunzione del 18/05/2017, il Comune di Canicattì ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, chiedendo la condanna dei singoli soci assegnatari al pagamento dell'importo di € 6.526,11 ciascuno (€ 137.040,30 : 21), oltre interessi legali dal 07/06/2002 al soddisfo ed il relativo giudizio, iscritto al n. 1653/2017 R.G. Tribunale di Agrigento, sarà trattato alla prossima udienza del 07/03/2018.

6. Successivamente alla proposizione dei giudizi di appello e di riassunzione di cui sopra, i Sig.ri Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita, con istanza assunta al prot. n. 3065/2018, hanno formulato all'Ente comunale proposta di definizione bonaria delle controversie mediante la restituzione dell'importo di € 960,00 liquidato dal Comune di Canicattì al Sig. Sanfilippo Carmelo a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza n. 1432/13 del Tribunale di Agrigento, nonché con il pagamento, a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, della somma onnicomprensiva di € 8.000,00; hanno quindi proposto il pagamento dell'importo complessivo di € 8.960,00 in numero trentadue (32) rate mensili dell'importo di € 280,00, da versare entro la fine di ciascun mese.

Con nota prot. n. 4982 del 30/01/2018 l'Avv. Loredana Vaccaro, procuratore costituito del Comune nei sopra indicati giudizi, ha manifestato la convenienza e opportunità per l'Ente comunale di accettare la proposta transattiva, di cui sopra.

CONSIDERATO che le Parti, come in epigrafe indicate, ritengono opportuno definire transattivamente le controversie in sede stragiudiziale, con il presente atto redatto in duplice esemplare

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della transazione.

Art. 2. Accordo transattivo

Gli assegnatari si impegnano a pagare al Comune, che accetta, la somma onnicomprensiva di € 8.960, da corrispondere in trentadue (32) rate mensili dell'importo di € 280,00 ciascuna, da versare entro la fine di ogni mese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente transazione.

Art. 3. Rinuncia giudizio di appello.

Le parti con la sottoscrizione della presente transazione e con il pagamento integrale della somma di cui sopra (art. 2), si impegnano reciprocamente ad abbandonare il giudizio di appello iscritto al n. 2422/17 R.G., pendente innanzi la Corte di appello di Palermo, nonché il giudizio di riassunzione iscritto al n. 1653/17

R.G., pendente innanzi il Tribunale di Agrigento.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese legali dei relativi giudizio.

Letto, confermato e sottoscritto

Canicattì,

Sanfilippo Carmelo

Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura

Lalicata Carmela Rita

Avv. Loredana Vaccaro

MANDATO

Il sottoscritto Avv. Ettore Di Ventura, nella qualità di Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Canicattì, delega l'Avv. Loredana Vaccaro, funzionario Avvocato preposto all'Ufficio Avvocatura comunale, a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni suo stato e grado, conferendole ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare e transigere e fare quanto altro utile e necessario per il buon esito del presente mandato.

Elegge domicilio presso la Casa Comunale sita in Canicattì Corso Umberto I, n. 57.

Canicattì,

Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura

Vera la firma

Avv. Loredana Vaccaro

3. Di dare mandato al Rappresentante Legale del Comune, di nominare il funzionario Avv. Loredana Vaccaro per provvedere alla stipula degli atti transattivi e all'adozione degli atti consequenziali;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente.

Canicatti, 02/02/2018

Il Proponente
Avvocatura Comunale
Avv. Loredana Vaccaro



Si allegano: a) schema atto di transazione Sig.ri Bordonaro Michelangelo e Loggia Anna Maria; b) schema atto di transazione Sig.ri Lalicata Rita Leonarda e Piazza Giuseppe; c) schema atto di transazione Sig.ri Sanfilippo Carmelo e Lalicata Carmela Rita; d) istanze prot. nn. 2876-2878-3065/2018; e) nota prot. n. 4982/2018.

Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :


a) Alla Regolarità Tecnica
Canicatti, 2/2/2018

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolomondo



b) Alla Regolarità Contabile
Canicatti, 5-2-2018

Il Titolare di P.O. n. 2
Servizi Finanziari
Dott.ssa Carmela Meli



LA GIUNTA MUNICIPALE


VISTA la proposta di deliberazione formulata dall'Avv. Loredana Vaccaro sopra riportata;
RITENUTO di doversi deliberare in merito;
ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in precedenza riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, e conseguentemente:

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli schemi di atti transattivi, allegati alla presente sub. lett. a), b) e c), quali parti integranti e sostanziali;
3. Di dare mandato al Rappresentante Legale del Comune, di nominare il funzionario Avv. Loredana Vaccaro per provvedere alla stipula degli atti transattivi e all'adozione degli atti consequenziali;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente;
5. Di dichiarare con separata unanime votazione favorevole la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.

L'Assessore Anziano




Il Sindaco

Avv. Ettore Di Ventura



Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo



=====
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2018 al 22-02-2018 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to: _____

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì, li

=====
Esecutiva il _____, ai sensi art. 12 - comma 1 - L. r. 3.12.1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale _____

IL Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo